



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3423 del 2011, proposto da:
San Germano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Marco Belvedere e Luigi Gili, con domicilio eletto presso il secondo
in Milano, Via S. Barnaba, 39

contro

Comune di Sirone, non costituito in giudizio

per l'annullamento

della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune
di Sirone n. 75 del 30.9.2011, con la quale è stato d'autorità
prorogato il contratto di appalto stipulato con San Germano s.r.l. per
la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani ed assimilati sino al
31.1.2012; della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune

di Sirone 6.10.2011 prot. n. 5976, con la quale è stata ribadita e confermata la volontà del Comune di prorogare il contratto fino al 31.1.2012, nonché di ogni atto connesso presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

All'esito di una procedura di evidenza pubblica il Comune di Sirone ha stipulato un contratto di appalto con l'attuale ricorrente, per il periodo 1.6.2008 - 31.5.2011.

In vista della scadenza contrattuale la stazione appaltante ha chiesto ed ottenuto dalla ricorrente la disponibilità alla proroga del contratto sino al 31.7.2011, ciò che avveniva nelle more di svolgimento di una nuova procedura di individuazione del futuro affidatario del servizio, il cui termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 12.7.2011.

La predetta gara andava tuttavia deserta, inducendo il Comune a

richiedere una nuova proroga, fino al 30.9.2011, accettata dalla ricorrente.

Il resistente ha contestualmente avviato una nuova procedura di affidamento, prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 13.9.2011, che è stata tuttavia temporaneamente sospesa, atteso l'insorgere di una controversia, per la quale si è provveduto a formulare un'istanza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Con il provvedimento impugnato il Comune ha nuovamente prorogato l'affidamento del servizio alla ricorrente fino al 31.1.2012, attesa la pendenza del detto procedimento di affidamento e la necessità di garantire lo svolgimento del servizio.

A tale terzo rinnovo si è, tuttavia, opposto la ricorrente, deducendo plurimi motivi a sostegno del richiesto annullamento.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Correttamente la ricorrente ricorda che l'abrogazione dell'art. 6 della L. n. 537/1993, ad opera dell'art. 23 della L. n. 62/2005, ha sostanzialmente sancito un generale divieto di ricorrere surrettiziamente a procedure negoziate, mediante l'estensione temporale della durata di un affidamento pregresso.

Tuttavia, va rilevato in proposito che il servizio oggetto della proroga impugnata era stato affidato previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e che l'art. 6 del relativo capitolato speciale

prevedeva espressamente che “al termine dell’appalto, fino alla nuova gestione o all’entrata in servizio del nuovo affidatario, e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza del presente appalto, la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare il servizio alle stesse condizioni economico-gestionali”.

Nella fattispecie *de quo* la stazione appaltante non ha pertanto proceduto ad un “rinnovo”, *alias*, ad una novazione di un rapporto esaurito, ma si è al contrario avvalsa, prima della sua scadenza, della facoltà, prevista *ab origine* dal c.s.a., di estendere per un ridotto lasso temporale la durata del rapporto negoziale, e ciò dunque per un periodo limitato e necessario per consentire la conclusione della nuova procedura di selezione.

Le circostanze più sopra esposte nella parte in fatto portano inoltre ad escludere ogni intento elusivo dei ricordati divieti di ricorso ad affidamenti diretti, avendo la stazione appaltante indetto ben due distinte procedure di affidamento nell’ambito di pochi mesi, che non si sono concluse per cause non imputabili alla stessa.

Lo stesso termine massimo di dodici mesi, per quanto significativo, non pare inoltre sproporzionato, ferma restando la sua assoluta insuperabilità una volta giunto a scadenza.

La ricorrente è peraltro civilisticamente tenuta all’osservanza della detta clausola contrattuale, contenuta negli atti di gara ed espressamente accettata senza formulare riserve e/o eccezioni.

Il Collegio condivide l’orientamento restrittivo in materia assunto

dalla giurisprudenza e richiamato dal ricorrente, secondo cui “anche nella materia del rinnovo o della proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in relazione alla normativa inderogabile stabilita dal legislatore per ragioni di interesse pubblico; al contrario, vige il principio in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara”; resta per questo aspetto, tuttavia, da sottolineare che si trattava di un principio formatosi su fattispecie differenti da quella per cui è causa, come ha statuito da ultimo il Consiglio Stato Sez. V, 2 febbraio 2010 n. 445, che ha affermato la sua applicabilità con riferimento ad un “proroga” di un contratto scaduto ed avente ad oggetto un servizio di distribuzione automatica di bevande e generi di conforto presso i presidi e gli uffici di una A.S.L., disposta, anziché avvalendosi di una previsione contrattuale *ab origine* inserita nella *lex specialis* oggetto di affidamento, a fronte dell'impegno della controinteressata a realizzare un manufatto atto ad ospitare gli impianti di distribuzione delle bevande presso il presidio ospedaliero: il che non ricorre nel caso di specie.

Il ricorso va pertanto respinto.

Il Collegio è dispensato da ogni pronuncia sulle spese di lite, non essendosi costituito il Comune di Sirone.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)